

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1614-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1961

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1962

Norme sulla periodicità dei censimenti generali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha una portata circoscritta ed una finalità determinata. Più precisamente si propone di modificare le norme oggi vigenti, soltanto in ordine alla periodicità dei censimenti generali e di porre a carico dell'Erario l'onere della spesa — oggi gravante sulle Amministrazioni comunali — trattandosi di un servizio di carattere generale che interessa in modo preminente l'attività statale.

Le disposizioni attualmente in vigore (regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839) fissano una periodicità quinquennale per il censimento della popolazione. I censimenti invece dell'industria e commercio e dell'agricoltura hanno una periodicità decennale in virtù della legge 18 gennaio 1934, n. 120.

In realtà però tali norme hanno avuto un'assai scarsa applicazione, essendosi eseguiti censimenti della popolazione soltanto nel 1931 e 1936 e, nel 1937, un censimento dell'industria e commercio.

Nel 1951 sono stati eseguiti i censimenti della popolazione e dell'industria e commercio in virtù di legge (legge 2 aprile 1951, n. 291) mentre il primo censimento della agricoltura del dopoguerra è stato effettuato nell'aprile 1961 in base a norme dettate da un apposito regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1961, n. 69) emanato in applicazione delle varie leggi tuttora vigenti sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

Le varie disposizioni frammentarie, a volte superate, richiedono però un coordinamento, in modo da stabilire con criteri organici una regolamentazione tale da evitare per il futuro ritardi ed incertezze. Questa necessità diventa ancor più urgente quando si consideri l'influenza dei censimenti generali sull'attività svolta, in campo internazionale, alle organizzazioni (O.N.U., F.A.O.) che operano sul piano economico e sociale.

La necessità del riordinamento della materia, pertanto, e d'altra parte il mancato rispetto nel passato della periodicità quinquennale per il censimento della popolazio-

ne, hanno consigliato l'adozione delle norme del presente disegno di legge; norme che introducono due modifiche di carattere sostanziale.

Con la prima si stabilisce per il censimento della popolazione una periodicità decennale, così come per quelli dell'industria e commercio e dell'agricoltura, fissando come data lo stesso anno per tutti i censimenti, tranne che per quello generale dell'agricoltura (articoli 1 e 2).

La seconda modifica attiene all'onere della spesa dei censimenti generali che vien posta a carico dello Stato (articolo 3). Dette norme, per la loro chiarezza, non hanno bisogno di particolare illustrazione. La periodicità quinquennale si è resa — alla luce dell'esperienza e per l'efficienza raggiunta dai servizi anagrafici — non più necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati e delle rilevazioni statistiche, anche in considerazione del fatto che le caratteristiche strutturali della popolazione non subiscono modifiche tanto rapide da richiedere indagini quinquennali.

L'assunzione da parte dello Stato delle spese derivanti dalle operazioni di censimento solleva — molto opportunamente — dall'onere le Amministrazioni comunali, trattandosi di un servizio di interesse generale relativo alla attività dello Stato. Senza dire che la situazione deficitaria di molti Comuni impone sacrifici notevoli per far fronte a dette spese.

L'articolo 4 indica i mezzi per la copertura della spesa per i censimenti eseguiti nel 1961, mentre l'articolo 5 abroga tutte le norme attualmente in vigore.

Il disegno di legge, a parere della maggioranza della 1^a Commissione, può essere approvato nel testo presentato. Il relatore si permette però di rappresentare all'Assemblea l'opportunità di apportare alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3 e 4.

Infatti al primo comma dell'articolo 3 dovrebbe precisarsi che l'onere dello Stato che decorre dall'esercizio 1961-62, serve anche a coprire la spesa relativa ai censimenti effettuati nell'ormai decorso anno 1961.

Così pure nell'articolo 4 bisognerebbe precisare che i censimenti sono stati eseguiti nel 1961, e che la spesa da fronteggiare è già stata effettuata.

La Commissione finanze e tesoro non ha fatto osservazioni per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Ha prospettato invece alla Commissione di merito alcune proposte, emerse durante l'esame del disegno di legge.

Ha rilevato infatti — primo — l'opportunità che il piano generale di rilevazione e di pubblicazione dei risultati dei censimenti generali sia sottoposto, anche ai fini del finanziamento, dall'Istituto centrale di statistica al parere di una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati, designati dalle Presidenze delle due Camere. Inoltre ha profilato la possibilità di sopprimere la richiesta di parere dello Istituto centrale di statistica di cui al secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

La seconda proposta mirava invece ad inserire nel disegno di legge una norma in base alla quale, nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione, l'Istituto centrale di statistica avrebbe dovuto provvedere a pubblicare annualmente, con riferimento alla fine di ogni anno, i dati relativi alla popolazione residente in ogni Comune. L'ammontare della popolazione residente, determinato sulla base delle risultanze del movimento anagrafico, avrebbe dovuto avere il valore di popolazione legale agli effetti di tutte le disposizioni legislative che a tale popolazione si richiamano.

La maggioranza della 1^a Commissione non ha ritenuto di potere accogliere le proposte di modifica innanzi cennate, perchè tali modifiche investono l'attuale « Ordinato dell'Istituto centrale di statistica » e lo stesso regolamento anagrafico, laddove le norme dell'attuale disegno di legge hanno una portata ben più limitata, riferendosi soltanto — come innanzi cennato — alla periodicità ed all'onere della spesa dei censimenti generali.

Nulla vieta — in linea di principio — che venga istituita per legge una Commissione

parlamentare di controllo del piano dei censimenti. Sembra però inopportuna la sede per dettare una norma tecnica innovativa, di portata rilevante, che meglio andrebbe inserita in un complesso organico di norme modificative del vigente ordinamento dell'Istituto centrale di statistica. Ed invece il disegno di legge in esame attiene a materia diversa e l'introduzione — sotto forma di emendamento — di norme di altra natura sembra non corretta anche sotto il profilo di tecnica legislativa. Senza rilevare, peraltro, che l'emendamento che si voleva introdurre era formulato in modo vago e generico per quanto riguardava la forma e la natura del parere da esprimersi da parte della Commissione parlamentare.

Mette conto rilevare che se si volesse modificare l'attuale ordinamento si avrebbe tutto il tempo a disposizione per elaborare un organico complesso di norme, dato che il prossimo censimento avrà luogo solo nel 1968.

Anche la seconda proposta — da tradurre in emendamento — non ha potuto trovare il favore della maggioranza della Commissione di merito, e sia perchè si tratta di materia del tutto diversa da quella in esame, relativa alla periodicità dei censimenti, e sia perchè l'emendamento proposto richiederebbe l'esame analitico ed approfondito delle numerose disposizioni di legge che fanno riferimento alla popolazione legale (popolazione residente censita). D'altra parte, prima di adottare come popolazione legale, indiscriminatamente a tutti gli effetti, la popolazione calcolata sulla base delle risultanze anagrafiche, sarebbe indispensabile provvedere alla riforma delle norme che regolano il funzionamento delle anagrafi comunali.

Occorre perciò modificare il regolamento anagrafico prima di poter attribuire valore di popolazione legale, a tutti gli effetti, alla popolazione residente, calcolata in base al detto movimento anagrafico.

Per le dette ragioni non è stato possibile alla 1^a Commissione accogliere le proposte che, in via indiretta, erano state formulate dalla Commissione finanze e tesoro, senza

peraltro precludere la possibilità, nel merito, di riesaminare tutta la materia relativa all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica in un complesso organico di norme.

Nella discussione in Commissione — scartata l'opportunità di provvedere con legge soltanto all'onere della spesa dei censimenti, stralciando le altre norme — è stata richiesta la rimessione all'Assemblea del provvedimento per la decisione.

In tale sede venne pure prospettata la necessità di chiarire se l'onere che lo Stato si assume per i censimenti generali sia da intendere quello parziale, per il solo pagamento degli ufficiali di censimento, o non anche quello totale, sostenuto dai Comuni per lavo-

ro straordinario dei propri dipendenti ed altre spese connesse.

Il relatore ritiene che nella formulazione dell'articolo 3 del presente disegno di legge lo Stato assuma a suo carico l'onere totale della spesa occorrente per i censimenti generali e quindi anche la spesa per lavoro straordinario o altro occorrente per i censimenti stessi. Di conseguenza si può evitare anche di introdurre altri emendamenti, oltre quelli sopra indicati.

La 1^a Commissione pertanto, nella sua maggioranza, ha l'onore di proporre al Senato l'approvazione del presente disegno di legge.

PICARDI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il censimento generale della popolazione, il censimento generale dell'industria e del commercio e il censimento generale dell'agricoltura sono eseguiti in tutto il territorio della Repubblica a intervalli di dieci anni, a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione e il censimento generale dell'industria e commercio sono effettuati negli anni terminanti con uno; il censimento generale dell'agricoltura è effettuato negli anni terminanti con otto.

Le norme di esecuzione dei censimenti generali sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, sentito l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.

I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita gestione.

Art. 4.

La spesa dei censimenti che si effettueranno nel 1961 sarà fronteggiata per l'esercizio 1961-62 con riduzione del fondo iscritto al Capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839 e successive modificazioni, la legge 18 gennaio 1934, n. 120 e tutte le altre disposizioni sulla materia incompatibili con la presente legge sono abrogati.